

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori RECCIA, MONTELEONE, BEVILACQUA
e COLLINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GENNAIO 1997

Sanatoria degli effetti prodotti dal decreto del Presidente
della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, in materia di
riconoscimento di rendite vitalizie

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 191, all'articolo 11 aveva previsto l'istituto della rendita vitalizia per i dipendenti degli enti locali nel caso di infortunio o malattia contratta per causa di servizio; qualora il dipendente avesse riportato un'invalidità permanente, parziale o totale, l'ente avrebbe dovuto liquidare al dipendente una rendita vitalizia nella misura e con le modalità dettate dalla legislazione relativa all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

Questa scelta del legislatore, oltre a manifestare la volontà di coprire rischi non assicurabili presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), ha dato, a suo tempo, attuazione a quanto previsto dall'articolo 38 della Costituzione che afferma il diritto dei lavoratori acchè siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Successivamente, il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, ha soppresso l'istituto della rendita vitalizia creando, così, un vuoto legislativo e l'apertura di un vasto contenzioso.

La giustizia amministrativa, chiamata a dirimere le varie questioni sorte, ha prodotto una giurisprudenza concorde nel ritenere che la disposizione abrogativa della norma di sostegno giuridico della rendita vitalizia

non fosse applicabile retroattivamente, ma riguardasse esclusivamente le infermità contratte durante la propria vigenza, ovvero dal 13 maggio 1987 in poi.

Tale orientamento è stato anche confermato dal Consiglio di Stato che, con l'ordinanza del 16 ottobre 1989, n. 649, così si pronunciava:

«Nel caso di rendita vitalizia, già assegnata sotto la vigenza di accordi contrattuali, gli enti non possono procedere a revoche o recuperi in virtù di disposizioni che andrebbero a modificare situazioni già consolidate».

Tale stato di cose pone ancor più in evidenza la necessità di colmare, con nuove disposizioni di legge, il vuoto legislativo, perdurante dal 13 maggio 1987, che non consente di riconoscere piena legittimità a quelle delibere delle amministrazioni locali che, in base ad esse, hanno erogato rendite vitalizie ai propri dipendenti entro i termini asseverati dal Consiglio di Stato e con le modalità dettate dall'allora vigente disciplina.

La presente proposta, quindi, offre un contributo per il ristabilimento di un chiaro ed univoco quadro di riferimento legislativo.

Si è pertanto fiduciosi che una larga condivisione del disegno di legge di seguito riportata consenta una sua rapida approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Gli atti deliberativi adottati dagli enti locali anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, in attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 191, dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1980, n. 810, e dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, per la liquidazione di rendite vitalizie ai propri dipendenti per lesioni ed infermità dipendenti da causa di servizio non coperti dall'assicurazione INAIL, conservano validità ed efficacia e le relative rendite già assegnate sotto la vigenza del contratto collettivo nazionale del lavoro del 5 marzo 1974 relativo al trattamento giuridico ed economico dei dipendenti dei comuni, provincie ed enti di assistenza in materia di accertamenti sanitari, in base a quanto previsto dal punto 5 dell'articolo 15 del citato accordo nazionale, non possono essere oggetto di revoca, recuperi o annullamento.

Art. 2.

1. Gli amministratori che hanno partecipato con voto favorevole all'approvazione delle deliberazioni erogative delle rendite vitalizie di cui all'articolo 1 non sono perseguibili per comportamento illecito, nè per danni patrimoniali.

2. Ai sensi del comma 1 non sono perseguibili gli amministratori ed i pubblici dipendenti che hanno erogato le rendite vitalizie previste dal contratto collettivo nazionale del lavoro del 5 marzo 1974 relativo al trattamento giuridico ed economico dei dipendenti dei comuni, provincie ed enti di assistenza.

